

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 14 a 17, sono sostituiti dai seguenti:

“14. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants*, e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 14. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 17, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

15-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 15 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 14 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 15. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica:

- a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
- b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
- c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 17.

16-bis. Le operazioni concluse sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 14 e 15. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa

superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

16-ter. L'imposta di cui al comma 16-bis è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 16.

16-quater. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 14 e per le operazioni di cui al comma 16-bis relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 15 e per quelle di cui al comma 16-bis su strumenti finanziari derivati.

Per il 2013 l'imposta di cui al comma 14, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento.

L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-bis effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

16-quinquies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

16-sexies. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-quinquies, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-quinquies.”;

b) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

“23-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.”.

23-ter. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

A.S. 3584

23-quater. Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole "e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" sono inserite le seguenti: ", nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica."."

IL GOVERNO

### Relazione illustrativa FTT

Con la presente proposta si intende, in primo luogo, modificare i commi da 14 a 17 dell'articolo 3 dell'A.S. 3584 concernente l'imposta sulle transazioni finanziarie.

In particolare:

- con riferimento al **comma 14**, rispetto al testo originario, si passa innanzitutto dal concetto di compravendita a quello di trasferimento della proprietà delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi. Vengono tuttavia escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta le operazioni di trasferimento temporaneo di titoli con finalità di finanziamento (articolo 2, punto 10 del Regolamento CE 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006), nonché il trasferimento di proprietà che avvenga a seguito di successione o donazione.

Sono stati inoltre esplicitamente inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta i trasferimenti di proprietà conseguenti alla conversione in azioni di obbligazioni, ad eccezione delle operazioni di conversione aventi ad oggetto azioni di nuova emissione, in linea con l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta delle operazioni sul mercato primario.

Si delimita inoltre il concetto di 'altri strumenti finanziari partecipativi', inserendo il riferimento all'articolo 2346, sesto comma del codice civile. Si amplia l'ambito di applicazione dell'imposta anche ai titoli rappresentativi degli strumenti finanziari indicati nel primo periodo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente; si è così inteso assoggettare ad imposta il trasferimento di proprietà degli American Depositary Receipt - ADR.

- In relazione al **comma 15** si è ristretto l'ambito di applicazione dell'imposta includendo le operazioni su strumenti derivati aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti finanziari partecipativi di cui al comma 14, ovvero il cui valore dipenda dagli strumenti finanziari di cui al predetto comma 14. Sono stati inoltre incluse nell'ambito di applicazione dell'imposta le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti derivati cartolarizzati che permettono di acquisire o vendere uno o più degli strumenti di cui al comma 14 o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento ai medesimi strumenti (inclusi warrants, cover warrants e certificates).

In relazione alle operazioni in questione viene prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa (come da tabella allegata), modulata in relazione alla tipologia di strumento ed al valore del contratto.

È stato altresì previsto che nel caso in cui le operazioni su strumenti finanziari derivati prevedano come modalità di regolamento il trasferimento degli strumenti di cui al comma 14, il trasferimento della proprietà degli stessi che avviene al momento del regolamento sia soggetto all'imposta di cui al predetto comma.

Infine, anche nel caso di transazioni riguardanti strumenti finanziari derivati, è stata prevista la riduzione (ad un quinto) dell'imposta per le transazioni che avvengano su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione.

- Al **comma 16**, in relazione alla modifica apportata al comma 14 è stato previsto che tra gli intermediari tenuti al versamento dell'imposta rientrino anche quelli non residenti. Si è inoltre previsto che i soggetti non residenti potranno avvalersi di un rappresentante fiscale appositamente nominato.

Nel caso in cui nell'operazione intervengano più intermediari, è stato precisato che l'imposta debba essere prelevata dall'intermediario più vicino al soggetto che pone in essere l'operazione.

Si è fissato come termine per il versamento dell'imposta il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Infine, è stata prevista un'esenzione soggettiva per coloro che concludono le operazioni di cui ai commi 14 e 15 nell'ambito della propria attività di supporto agli scambi (attività svolta dai cosiddetti 'market maker'). Ciò in considerazione del fatto che l'attività di supporto agli scambi svolge un ruolo fondamentale nel fornire liquidità ai mercati e l'applicazione dell'imposta potrebbe rappresentare un freno nei confronti di tale funzione.

L'esenzione soggettiva viene inoltre estesa agli enti di previdenza obbligatoria nonché ai fondi pensione ed alle altre forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in ragione delle funzioni sociali ad essi affidate e dell'evidente mancanza di ogni intento speculativo.

Vengono inoltre esclusi dall'applicazione dell'imposta i soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 per conto di una società emittente in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla stessa, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse dalla Consob.

Sono infine escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta le transazioni e le operazioni tra società tra le quali sussista il rapporto di controllo previsto dall'art. 2359, commi primo, numeri 1) e 2) e secondo del codice civile, nonché – a determinate condizioni – le transazioni relative ad operazioni di riorganizzazione aziendale. Tale esclusione è giustificata dall'assenza di un intento speculativo.

- Con l'inserimento del **comma 16-bis** si è inteso introdurre un'imposta dello 0,02 per cento anche sulle negoziazioni ad alta frequenza aventi ad oggetto gli strumenti di cui ai commi 14 e 15 concluse sul mercato finanziario italiano, in modo da assoggettare ad imposta le operazioni aventi finalità spiccatamente speculativa. Tale previsione riguarda le operazioni effettuate elettronicamente in periodi di tempo molto ristretti e stabilisce che l'imposta venga applicata sugli ordini cancellati o modificati laddove la proporzione rispetto a quelli eseguiti ecceda una determinata soglia numerica.

- Nell'ambito del **comma 16-quater** è stato affrontato il delicato problema della tempistica necessaria per consentire agli intermediari finanziari coinvolti l'adeguamento delle procedure in considerazione del fatto che ciò potrà avvenire solo a seguito della definizione delle modalità di applicazione dell'imposta demandata al decreto ministeriale di attuazione. Si prevede pertanto di differire l'applicazione dell'imposta per le transazioni di cui al comma 14 e le relative operazioni ad alta frequenza al 1° marzo 2013 e per le transazioni di cui al comma 15 e relative operazioni ad alta frequenza, al 1° luglio 2013. Di conseguenza, per l'anno 2013 è prevista una maggiorazione delle aliquote d'imposta.

- Nel **comma 16-quinquies** sono state inserite disposizioni ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso. In particolare, si è prevista l'applicabilità, in quanto compatibili, delle norme in materia di Iva, precisando che le sanzioni per ritardato od omesso versamento si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti al versamento ai sensi del comma 16 i quali, tuttavia, possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il pagamento dell'imposta.

- Con l'aggiunta del **comma 16-sexies** è stata prevista l'ineducibilità dell'imposta ai fini dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap.

**Relazione imprese di assicurazione e bollo**

La norma proposta interviene anche sulla fiscalità delle imprese di assicurazione prevedendo un tetto all'ammontare complessivo di credito commisurato all'ammontare delle riserve tecniche presenti in bilancio. Il limite commisurato alle riserve relative a decorrere dal 2013 parte da 2,5% fino all'1,25% con decalage di 0,1% annuo (ultimo anno 0,15%).

Inoltre, per le polizze vita e di capitalizzazione aziendali stipulate prima del 1996, è previsto che, a partire dal 2013, il maturato concorre alla formazione del reddito di impresa del sottoscrittore e per il pregresso si prevede l'assoggettamento ad imposta del montante maturato a dicembre 2012. La ritenuta per i rendimenti pregressi viene versata in cinque annualità (2013-2017), prevedendo una prima rata pari al 60% dell'importo complessivo e 4 rate successive di pari importo (10% dell'importo complessivo ad anno). La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della relativa riserva matematica.

Infine, in materia di imposta di bollo sui prodotti finanziari, è previsto che dal 2013 venga introdotta una soglia massima all'imposta a 4.500 euro, solamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche